G·E·I
GRUPPO ESPONENTI ITALIANI

STATUTO

Il presente Statuto, modificazione di quello che fu approvato durante l'Assemblea generale del 20 marzo 2004, entra in vigore dopo approvazione da parte dell'Assemblea generale in data 16 febbraio 2022.

G·E·I
GRUPPO ESPONENTI ITALIANI

TITOLO PRIMO: DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – SCOPO

Art. 1: Denominazione

Il « GRUPPO ESPONENTI ITALIANI – G.E.I. », di seguito denominato "G.E.I.", è un'associazione di diritto privato e di pubblico interesse, senza scopi di lucro, apolitica e non confessionale, retta dagli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

Art. 2: Sede e durata

La sede del G.E.I. è a Losanna, *presso un indirizzo indicato dal Consiglio direttivo.*

La sua durata è illimitata.

Art. 3: Oggetto e scopo

Oggetto del G.E.I. è riunire il personale dirigente di origine o di cultura italiana, in attività o in pensione, come imprenditori rinomati, direttori d'azienda, dirigenti, liberi professionisti, docenti universitari, scienziati ed artisti noti che abitano, hanno abitato, abiteranno o risiedono, hanno risieduto o risiederanno in Svizzera, al fine di:

- avvicinarli mediante uno scambio culturale, professionale e ricreativo che possa permettere loro di mantenere un legame con l'Italia;

- sostenere e promuovere qualsivoglia iniziativa avente come obiettivo la promozione dell'immagine, della cultura e delle eccellenze italiana(e) in Svizzera;

- fornire un sostegno alle istituzioni culturali e di pubblico interesse;

- mantenere buoni rapporti con le amministrazioni e le autorità locali;

- collaborare strettamente con altre associazioni simili in Svizzera, in Italia e in altri paesi, nonché con i corpi diplomatici e consolari e le Camere di Commercio italiane in Svizzera.

TITOLO SECONDO: ORGANI

Art. 4

Gli organi del G.E.I. sono:

a) l'Assemblea generale;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Collegio sindacale.

G·E·I
GRUPPO ESPONENTI ITALIANI

TITOLO TERZO: MEMBRI – QUOTE ASSOCIATIVE

Art. 5: Membri

Il G.E.I. è composto di:

- membri attivi od ordinari;
- membri onorari;
- membri simpatizzanti;
- membri giovani attivi.

Sono membri attivi od ordinari tutte le persone d'origine italiana (anche se lontana), che possono esercitare i diritti civili, abitano o risiedono in Svizzera, appartengono ad una delle categorie indicate nell'oggetto sociale e versano la quota associativa annuale.

Possono essere designati membri onorari : i membri consolari e diplomatici italiani e le loro rappresentanze in Svizzera; le persone che hanno partecipato alla costituzione o allo sviluppo dell'associazione, mediante servizi od opere a suo favore; le personalità la cui fama, in Italia o in Svizzera, possa in qualche modo contribuire ad aumentare il prestigio dell'associazione.

Sono membri simpatizzanti del G.E.I. le persone che pur non essendo d'origine italiana, appartengono ad una delle categorie indicate nell'oggetto sociale, manifestano interesse e simpatia per la cultura italiana e versano un contributo annuo equivalente almeno alla metà dell'importo della quota associativa annuale dei membri ordinari. Possono inoltre divenire simpatizzanti, i membri ordinari che, pur avendo lasciato la Svizzera, desiderano restare membri non attivi dell'associazione.

Sono membri giovani attivi tutte le persone entro i 18 e i 25 anni compiuti, d'origine italiana (anche se lontana), che possono esercitare i diritti civili, abitano o risiedono in Svizzera, appartengono ad una delle categorie indicate nell'oggetto sociale e versano una quota associativa annuale ridotta (approvata durante l'Assemblea Generale). La data di nascita é richiesta per beneficiare della Quota Ridotta Giovani.

Art. 6: Ammissione

Le candidature dei nuovi membri ordinari e quelle dei "simpatizzanti" devono essere sottoposte al Consiglio direttivo ed appoggiate da due membri attivi. Il Consiglio direttivo delibera l'ammissione a maggioranza assoluta e presenta i nuovi membri all'Assemblea Generale successiva. I nuovi membri devono impegnarsi a perseguire gli scopi comuni del G.E.I..

I membri onorari sono proposti dal Consiglio direttivo all'Assemblea Generale ed accettati per acclamazione.

Art. 7: Esclusione, dimissione, decesso

I membri che contravvengono in modo grave allo statuto, al regolamento o alle decisioni dell'Assemblea Generale o del Consiglio direttivo, che non versano le quote associative per due anni consecutivi o che agiscono contro gli interessi del G.E.I., possono essere esclusi dall'Assemblea Generale.

I membri possono dimettersi in qualsiasi momento, inviando le proprie dimissioni al Consiglio direttivo via email (messo agli atti) al Segretario o al Presidente o via lettera raccomandata (lettre signature); in tal caso, essi perdono la qualità di membri dell'associazione, ma sono tenuti al versamento integrale della quota associativa dell'anno in corso.

In caso di decesso del membro, l'erede o avente diritto non acquisisce di diritto la qualità di membro dell'associazione.

Il decesso, le dimissioni o l'esclusione di un membro non pongono fine all'associazione, che continua ad esistere tra gli altri membri.

I membri uscenti od esclusi perdono qualsiasi diritto al patrimonio sociale. Non possono inoltre utilizzare, per fini personali, di pubblicazione o di riedizione, senza l'autorizzazione del Consiglio direttivo, i documenti e i dati appartenenti al G.E.I.

Art. 8: Quote associative

Le quote associative annuali dell'anno successivo sono fissate dall'Assemblea Generale ordinaria su proposta del Consiglio direttivo. Tali quote associative devono essere pagate, nella loro interezza, entro il 31 dicembre dell'anno in corso.

TITOLO QUARTO: L'ASSEMBLEA GENERALE

Art. 9

L'Assemblea Generale rappresenta il pieno potere legislativo del G.E.I.. Essa riunisce tutti i membri del G.E.I.. Ogni membro dispone di un solo voto all'interno dell'Assemblea Generale. I membri attivi dispongono di un voto deliberativo; i membro onorari e simpatizzanti dispongono di un voto consultivo.

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Art. 10: Attribuzioni

L'Assemblea Generale ha le seguenti attribuzioni:

1. elegge tra i propri membri attivi i membri del Consiglio direttivo;

2. nomina il collegio sindacale;

3. fissa l'importo delle quote associative proposto dal Consiglio direttivo;

4. adotta il programma delle attività proposto dal Consiglio direttivo;

5. procede all'esame delle proposte che hanno attinenza con lo scopo del G.E.I. e che devono essere presentate alle autorità;

6. approva il bilancio, il rapporto di gestione, i conti e libera il Consiglio direttivo dalle responsabilità di gestione;

7. si pronuncia sulle richieste di dimissione e esclusione dei membri presentate al Consiglio direttivo;

8. adotta le modifiche dello statuto e decide dello scioglimento dell'associazione;

9. si pronuncia su tutte le questioni che non rientrano nelle competenze di un altro organo.

Art. 11: Convocazioni

L'Assemblea Generale è convocata dal Consiglio direttivo per iscritto, via email, almeno quindici giorni prima della data fissata:

– in assemblea ordinaria, con la frequenza che ritiene necessaria e comunque una volta l'anno entro i sei mesi seguenti la chiusura di un esercizio;

– in assemblea straordinaria, in seguito alla richiesta motivata di almeno dieci membri attivi.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno e, in caso di revisione dello statuto, il tenore delle modifiche proposte. I conti sono allegati alla convocazione.

L'Assemblea Generale può deliberare esclusivamente sugli oggetti all'ordine del giorno.

In caso d'impossibilità di convocare un'Assemblea Generale in presenza per cause di forza maggiore, il Consiglio Direttivo ha l'autorità di:

- Convocare l'assembea "online" via diretta video (es. Zoom) o via semplice Votazione (via website) dei punti all'Ordine del Giorno.

Oppure :

- Convocare l'Assemblea Generale in presenza entro i nove mesi seguenti la chiusura dell'esercizio.

Art. 12: Delibere

L'Assemblea Generale può deliberare validamente se è presente o rappresentato almeno un terzo dei membri attivi.

Salvo convenzione contraria, le decisioni e le nomine dell'Assemblea Generale sono prese a maggioranza relativa. La votazione può essere richiesta a scrutinio segreto per le elezioni degli organi e nei casi in cui un terzo dei membri attivi presenti ne faccia richiesta.

In caso di parità di voti in uno scrutinio palese, il voto del Presidente è preponderante; in caso di parità di voti nelle elezioni e altri scrutini segreti, sarà decisiva l'estrazione a sorte.

Le decisioni e le proposte fanno oggetto di un verbale approvato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente e dal Segretario. Tale approvazione può avvenire per via elettronica e messa agli atti.

TITOLO QUINTO: IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 13: Composizione

Il Consiglio direttivo esercita le attribuzioni della direzione del G.E.I. in conformità alla legge e al presente statuto. Esso è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri attivi, eletti per un periodo di due anni e rieleggibili; l'anno corrisponde all'intervallo che separa due assemblee generali ordinarie annuali.

Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea Generale. Si può richidere che l'elezione avvenga con scheda segreta.

Al suo interno, i membri si assegnano le cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere e loro supplenti tra i membri del Consiglio direttivo. Qualsiasi membro del Consiglio direttivo può assumere la carica di Presidente per un periodo massimo di quattro anni.

I membri del Consiglio direttivo non hanno diritto ad alcun tipo di retribuzione.

Art. 14 . Riunioni

Il Consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e in ogni caso almeno sei volte l'anno.

Il Console generale d'Italia a Losanna può essere invitato alle riunioni del Consiglio direttivo.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono oggetto di un verbale approvato dal Presidente e dal Segretario. Tale approvazione può avvenire per via elettronica e messa agli atti.

Art. 15: Attribuzioni

Il Consiglio direttivo stabilisce il programma delle attività, con suggerimenti anche dell'Assemblea Generale, e si occupa di cercare i finanziamenti necessari.

Gestisce gli affari di ordinaria amministrazione dell'associazione e la rappresenta di fronte a terzi. Il G.E.I. è validamente rappresentato dalla firma congiunta (almeno 2 membri) del Presidente o del Vicepresidente e di un altro membro del Consiglio direttivo

Propone all'Assemblea Generale i nomi dei membri onorari ed opera in favore dell'ampliamento del G.E.I.

Sottopone all'Assemblea Generale il rapporto relativo alle proprie attività e presenta i conti.

Può avvalersi di una rete di consiglieri per l'organizzazione delle attività.

Propone all'Assemblea Generale l'adozione o la modifica del regolamento interno.

Il **Presidente** dirige tutte le assemblee, convoca il Consiglio direttivo e approva (per iscritto o per via elettronica con messa agli atti) la corrispondenza. In sua assenza, è sostituito dal **Vicepresidente**.

Il **Segretario** tiene un verbale di tutte le sedute dell'Assemblea Generale e del Consiglio direttivo; redige e approva (per iscritto o per via elettronica con messa agli atti) la corrispondenza. Aggiorna l'archivio dei membri.

Il **Tesoriere** percepisce le quote associative, salda i conti e le fatture vistate dal Presidente e dal Segretario (o da altro membro), gestisce le finanze del G.E.I., che saranno depositate presso un istituto bancario di Losanna, e stabilisce i conti dell'esercizio. Inoltre, esamina le modalità e i mezzi atti ad assicurare all'associazione risorse necessarie e sufficienti.

TITOLO SESTO: IL COLLEGIO SINDACALE

Art. 16 : Composizione

L'Assemblea Generale designa due sindaci e due supplenti, eletti per due anni. I sindaci non sono rieleggibili immediatamente.

Art. 17: Attribuzioni

Ad ogni chiusura di esercizio e almeno trenta giorni prima della riunione dell'Assemblea Generale, i sindaci procedono alla revisione dei conti del G.E.I.. Esaminano la cassa, i libri e i documenti

contabili e presentano il rapporto al Consiglio direttivo. Presentano per iscritto all'Assemblea Generale un rapporto finanziario, che, se del caso, libera il Consiglio direttivo e il Tesoriere dalla gestione.

Il collegio sindacale non ha diritto ad alcun tipo di retribuzione.

TITOLO SETTIMO: PATRIMONIO E REDDITI

Art. 18

Il patrimonio e i redditi del G.E.I. comprendono:

a) le quote associative versate dai membri;
b) le entrate provenienti dalle manifestazioni;
c) le eventuali sovvenzioni di enti pubblici;
d) le donazioni, i lasciti di qualsivoglia natura e i versamenti a fondo perduto;
e) gli archivi, la documentazione, il mobilio e gli allestimenti dell'associazione.

Art. 19: Anno finanziario

L'anno finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

TITOLO OTTAVO: MODIFICA DELLO STATUTO – SCIOGLIMENTO

Art. 20: Modifica dello statuto

Per procedere alla modifica del presente statuto, l'Assemblea Generale può deliberare se sono presenti o rappresentati almeno i due terzi dei membri attivi. La proposta modifica deve essere indicata nell'ordine del giorno della seduta.

Qualsivoglia proposta di modifica dello statuto deve essere presentata al Consiglio direttivo almeno trenta giorni prima della convocazione dell'Assemblea Generale. Il consiglio direttivo procede all'esame della proposta e prepara un rapporto che invia ai membri con la convocazione dell'assemblea.

Art. 21: Scioglimento

Lo scioglimento del G.E.I. può essere deciso dall'Assemblea Generale, convocata a tal fine, con la presenza di almeno due terzi dei membri attivi e a maggioranza assoluta dei votanti.

In caso di scioglimento, i beni del G.E.I. saranno devoluti ad istituzioni di pubblico interesse aventi scopi simili.

I documenti saranno depositati negli archivi del Consolato generale d'Italia di Losanna.

TITOLO NONO: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22

Per tutti gli aspetti che non sono retti dal presente statuto, fanno fede gli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

Art. 23

In caso di lite, contestazione o controversia derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente statuto, i membri in causa sono tenuti, in primo luogo, a adoperarsi per ricercare una soluzione pacifica.

Se una soluzione non è possibile, un ultimo tentativo di conciliazione accadrà davanti al Console Generale d'Italia di Losanna, assistito, alla domanda di una delle parti, da altri due membri del G.E.I. indicati rispettivamente dalle due parti in causa.

In caso di nuovo insuccesso, la disputa sarà sottomessa all'autorità di un arbitro unico, nominato, in caso di disaccordo tra le parti, dal Presidente del Tribunale di Losanna. Durante le diverse fasi procedurali, le parti in causa e tutti i membri che intervengono sono tenuti a rispettare il massimo riserbo verso i terzi e il pubblico.

TITOLO DECIMO: DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 24

Lo statuto originale è stato adottato dai membri attivi riuniti in Assemblea Generale ordinaria a Coppet, in data venti marzo duemilaquattro.

Il presente statuto è stato in seguito emendato da oltre i due terzi dei membri attivi durante l'Assemblea Generale ordinaria a Pully (Vaud), in data sedici febbraio duemilaventidue, con entrata in vigore immediata.

Art. 25

L'attuale Consiglio direttivo del G.E.I. resta in carica fino alla fine del proprio mandato.

Sarà rinnovato, in conformità al presente Statuto, dall'Assemblea Generale ordinaria convocata all'inizio dell'anno.

Gli organi del G.E.I. restano in carica fino al rinnovamento previsto dal presente Statuto.